



Ministero della Transizione Ecologica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

* * *

Parere n. 64 del 5 marzo 2021_____

Progetto:	<p>Parco eolico onshore denominato "Bovino" sito nel territorio comunale di Bovino (FG) in località Serrone e infrastrutture connesse nei territori del Comune di Orsara di Puglia (FG) e del Comune di Troia (FG) della potenza pari a 33,6 MW - osservazioni Proponente ai sensi dell'art. 10-bis della L.241/1990</p> <p>ID_VIP: 3798</p>
Proponente:	<p>Renvico Italy S.r.l.</p>

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 03/04/2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. e in particolare l'art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS*), come modificato dall'art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19/05/2020, n. 34 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13/12/2017, n. 342 recante Articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- il Decreto Ministeriale del 04/01/2018, n. 2 recante Costi di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- i Decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni Via e Vas e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020;
- la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela e del Territorio e del Mare prot.n. 104303 dell'11 dicembre 2020 di presa d'atto della designazione del referente regionale Puglia (e di quello supplente) previsto dall'art. 8 del d.lgs. n 152/2006 e smi.

PREMESSO che:

- la società Renvico Italy S.r.l. ha presentato istanza di avvio del procedimento di VIA acquisita al prot 26650/DVA del 17/11/2017, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 152/2006 come da ultimo modificato con D.lgs 104/2017, relativa al Progetto relativo al “*Parco eolico onshore denominato "Bovino" sito nel territorio comunale di Bovino (FG) in località Serrone e infrastrutture connesse nei territori del Comune di Orsara di Puglia (FG) e del Comune di Troia (FG) della potenza pari a 33,6 MW*” corredata della documentazione progettuale;
- conformemente a quanto stabilito dall'art. 24, comma 1, del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., la Direzione Generale ha provveduto a pubblicare sul portale delle valutazioni ambientali al link <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1712/3004> tutta la documentazione trasmessa dalla società;
- con parere n. 2951 del 22/02/2019, la precedente Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS (d'ora innanzi Commissione) si è espressa negativamente in merito al progetto, oggetto del presente parere.
- sulla base delle motivazioni rappresentate nel suddetto parere negativo, la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali - Divisione II – Sistemi di Valutazione Ambientale (d'ora innanzi Divisione) con nota prot. DVA/8700 del 04.04.2019, ha dato comunicazione alla Società Renvico Italy S.r.l., dei motivi ostativi di cui al predetto parere, in base alle disposizioni previste dall'art. 10-bis della legge 241/1990, le quali prevedono che, nei procedimenti ad istanza di parte,

- prima della formale adozione del provvedimento negativo, sia data comunicazione all'istante circa i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, evidenziando la possibilità, da parte della Società, di poter avvalersi della facoltà prevista da dette disposizioni di cui all'art. 10-bis della legge 241/1990, ovvero presentare per iscritto le proprie osservazioni;
- il Proponente, avvalendosi della facoltà prevista dalle disposizioni di cui all'art. 10-bis della legge 241/1990, ovvero presentare per iscritto le proprie osservazioni con nota prot. REN-SVI-MTM-L-19-003 del 15.04.2019 acquisita in pari data con prot. DVA/9609, ha inoltrato le proprie osservazioni e la Tav R13 – Relazione Piano Preliminare di Utilizzo Rocce e Terre da scavo;
 - la Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo (d'ora innanzi Direzione), con nota prot.n. DVA/11915 del 13/05/2019, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS (d'ora innanzi Commissione) con prot.n. CTVA/1700 del 13/05/2019, ha trasmesso le osservazioni sopra citate chiedendo alla scrivente Commissione *“se sulla base dell'esame delle stesse ritenga o meno di confermare il parere n. 2951/2019 già espresso relativamente al progetto di cui trattasi”*;
 - con nota prot. 14673 del 27.05.2019, acquisita in pari data con prot. DVA/13338, il Ministero per i beni e le attività culturali (d'ora innanzi MIBACT) ha comunicato al Proponente, ex art. 10 bis Legge 241/1990, il proprio parere istruttorio negativo n. 14672 del 27.05.2019;
 - con nota prot. REN-SVI-MTM-L-19-006 del 03.06.2019, acquisita con prot 14161 del 04.06.2019, il Proponente ha trasmesso le osservazioni in merito al parere istruttorio negativo n. 14672 del 27.05.2019 del MIBACT;
 - con nota prot. 38542-P del 20/12/2019, acquisita in pari data con prot. DVA/ 33315 il MIBACT ha confermato il parere tecnico istruttorio negativo prot. 14672-P del 27/05/2019;
 - con nota prot. n. REN-SVI-MTM-E-20-001 del 24/01/2020, acquisita al prot MATTM/5424 del 29/01/2020, il Proponente ha trasmesso ulteriori controdeduzioni in merito al parere istruttorio negativo prot. n. 38542 DEL 20.12.2019 del MIBACT.

CONSIDERATO che il progetto prevede:

- l'installazione e messa in opera di n. 8 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 4,2 MW, per una potenza d'impianto complessiva pari a P=33,6 MW, aventi diametro del rotore pari a 150 m, installati su torre tubolare di altezza massima pari a 166 m, e delle opere elettriche accessorie. Ciascun aerogeneratore sarà dotato di una turbina tripala, in configurazione “up-wind”;
- l'installazione e messa in opera, in conformità alle disposizioni tecniche contenute nel preventivo di connessione n. 201600237 emesso da TERNA SpA, gestore della RTN, e delle normative di settore di:
 - cavi interrati MT 30 kV di interconnessione tra gli aerogeneratori;
 - cabina di sezionamento;
 - cavo interrato MT 30 kV di connessione tra la cabina di sezionamento e la sottostazione di trasformazione utente per la connessione elettrica alla RTN;
 - sottostazione elettrica utente 30/150 kV (SSU), che sarà ubicata in prossimità alla Sottostazione Stazione Elettrica RTN di Troia (SSE), gestita da TERNA SpA, entrambe ricadenti nei limiti amministrativi del Comune di Troia. Nella Sottostazione Utente, cui convergeranno i cavi di potenza e controllo provenienti dalla cabina di sezionamento del parco eolico, sarà operata la trasformazione di tensione dal valore di 30 kV (tensione di esercizio dei cavidotti provenienti dal

parco eolico) al valore di 150 kV (tensione di consegna alla RTN dell'energia prodotta dal parco eolico);

- cavo interrato AT 150 kV di connessione tra lo stallo di uscita della SSU e lo stallo dedicato della SSE di Troia.

VALUTATI i motivi alla base del parere negativo n. 2951 del 22/02/2019, prot. 6882/DVA del 18/03/2019:

1. *come segnalato dal Comune di Bovino ci possono essere interferenze e conflitti con il piano di sviluppo industriale ASI della zona di Serrone Giardinetto e del tracciato ferroviario per il raddoppio ferroviario Foggia-Caserta, opera autorizzata dal MATT il 27/08/2003 DSA-DEC 000548/2003;*
2. *l'aerogeneratore WTG1 ricade in zona ASI e precisamente su strada in corso di costruzione e la zona ricade in area soggetta ad alluvioni a seguito delle esondazioni del canale Cantalanotte;*
3. *non risulta calcolata la gittata nel caso di rottura della parte terminale della pala, ed in tale evenienza i ricettori posti nelle vicinanze dell'aerogeneratore n. 6 non sono in sicurezza in quanto i frammenti in tale evenienza avrebbero gittata maggiore.*
4. *in relazione alle distanze tra aerogeneratori, ai sensi del paragrafo 3.2 dell'allegato 4 al D.M. 10.09.2010, pari a 5/7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3/5 diametri nella direzione perpendicolare a quella prevalente del vento sulla base dei dati forniti dal Comitato regionale VIA Puglia, tale distanza non sembra essere rispettata in particolare per gli aerogeneratori A3 e A2, A5 e A4, A5 e A6;*
5. *manca un monitoraggio in situ ante operam in merito all'avifauna;*
6. *il progetto di cui al presente parere e le istruttorie presentate nei comuni limitrofi devono essere considerati come un unico progetto unitario;*
7. *in relazione all'utilizzo delle terre e rocce da scavo manca la documentazione prevista dal DPR 120/2017.*

VALUTATO che relativamente al sopra menzionato punto 1 *“come segnalato dal Comune di Bovino ci possono essere interferenze e conflitti con il piano di sviluppo industriale ASI della zona di Serrone Giardinetto e del tracciato ferroviario per il raddoppio ferroviario Foggia-Caserta, opera autorizzata dal MATT il 27/08/2003 DSA-DEC 000548/2003”* il Proponente non presenta nessuna osservazione.

CONSIDERATO che l'aerogeneratore WTG1 ricade in zona ASI:

- in relazione a tale punto, il Proponente dichiara: *“possiamo proporre, in via prioritaria, la delocalizzazione della turbina A1 al di fuori della perimetrazione ASI. In via degradata, la Renvico sin d'ora dichiara la disponibilità a rinunciare alla realizzazione della macchina in parola”*;

VALUTATO che quanto sopra esposto ovvero *“la delocalizzazione della turbina A1 al di fuori della perimetrazione ASI o rinunciare alla realizzazione della macchina in parola”* (cioè la proposizione della società dichiarata onde ovviare all'osservazione del Comune di Bovino) determinerebbe una variante al progetto iniziale, e, quindi, postulerebbe la presentazione di una nuova istanza da parte del Proponente: la Renvico in sintesi avrebbe dovuto rimodulare il progetto non conforme alle previsioni urbanistiche dell'area al fine di valutare diversi aspetti progettuali.

CONSIDERATO che, relativamente alla gittata nel caso di rottura di parte terminale della pala, il Proponente ha osservato che:

- *“Nel merito dell'argomento si osserva che, per quanto già scritto nella relazione in allegato 3 al SIA – GITTATA MASSIMA ELEMENTI ROTANTI – non è assolutamente verosimile che un frammento di pala si stacchi dalla stessa e venga scagliato a distanze significative, men che meno è verosimile*

l'ipotesi che un frammento di pala si stacchi dalla stessa e segua un moto assimilabile a quello di un proiettile scagliato con una velocità di partenza pari a quella della massima rotazione del rotore. Le pale dei rotori di progetto sono realizzate in fibra di vetro rinforzato con materiali plastici quali il poliestere o le fibre epossidiche”.

VERIFICATO E VALUTATO che l'aerogeneratore impiegato nel presente progetto è il modello Vestas V150 4.2MW, e che le specifiche della macchina Vestas V150:

- *“in fase di revisione da parte del costruttore riportano che non è ipotizzabile la rottura improvvisa e di netto di un frammento della pala con proiezione dello stesso. Le norme tecniche seguite in fase di dimensionamento sono tali da poter rendere trascurabile l'ipotesi di un significativo danneggiamento della pala per tutta la vita utile della WTG (20 anni). Secondariamente è necessario precisare che le WTG sono dotate di un sistema di sicurezza in grado di mandare in pausa la macchina a seguito di sbilanciamenti del rotore, eccessivo carico aerodinamico sulla pala o scostamenti sensibili tra velocità del vento e power curve. Si evidenzia anche che la macchina è dotata di un sistema di protezione contro le fulminazioni per la torre, per l'hub e per le pale. Si ritiene pertanto di confermare che la rottura accidentale di un elemento rotante (la pala o un frammento della stessa) di un aerogeneratore ad asse orizzontale può essere considerato un evento raro, in considerazione della tecnologia costruttiva ed ai materiali impiegati per la realizzazione delle pale stesse. Si rileva comunque che la massima gittata degli elementi rotanti che possono essere proiettati dagli aerogeneratori in progetto è certamente inferiore a 250 metri. La presenza di un edificio ad uso residenziale ad una distanza di 245 metri dall'asse della WTG6 è da considerarsi un rischio da evitare ai fini sicurezza della salute pubblica”.*

CONSIDERATO che relativamente all'utilizzo delle terre e rocce da scavo:

il Proponente attraverso la presentazione del “Piano Preliminare delle terre e rocce da scavo” ai sensi dell'Art. 24 co. 3 del DPR 120/2017 utilizzerà i materiali oggetto di scavo, qualora la caratterizzazione ambientale lo consenta, direttamente in sito. Il volume “totale” dei materiali da scavo previsto è pari a circa 75.000,00 mc quantificato in banco (il volume calcolato geometricamente secondo il progetto) distinto nelle seguenti quantità:

Volumi totali di scavo	
Opera	Volumi (mc)
Fondazioni Aerogeneratore	37021,00
Viabilità e Piazzole	23165,57
Cavidotto Elettrico	11405,00
Stazione Elettrica di Trasformazione	3500,00
TOTALE	75091,57

I materiali da scavo, qualora considerati definitivamente non contaminati tramite opportune caratterizzazioni ambientali, saranno utilizzati, da parte della società “esecutrice” del Piano di Utilizzo, nel corso dello stesso processo di produzione (in sito) per le seguenti quantità (calcolata in banco):

Volumi totali riutilizzabili	
Opera	Volumi (mc)
Fondazioni Aerogeneratore	25880,00
Viabilità e Piazzole (a stima 40%)	9266,23
Cavidotto Elettrico	2845,00
Stazione Elettrica di Trasformazione (a stima 40%)	1400,00
TOTALE	39391,23

Per quanto attiene la caratterizzazione dei terreni, ai sensi dell'art 24 co 4 del DPR 120/2017 il Proponente provvederà a far eseguire la caratterizzazione ambientale, dei materiali da scavo, in fase di progettazione esecutiva e comunque prima dell'esecuzione materiale dei lavori.

La proposta di caratterizzazione ai sensi dell'Allegato 2 del summenzionato DPR, prevede sia il campionamento areale (stazione elettrica e fondazioni aereogeneratori) che quello lineare (per gli scavi dei cavidotti e viabilità) secondo il seguente schema:

- per ogni plinto di fondazione (opera di tipo puntuale), saranno prelevati n. 3 campioni rispettivamente alle profondità di 0,00 mt. - 0,60 mt. e 1,20 mt. cioè a piano campagna, a zona intermedia e a fondo scavo;
- per la viabilità di nuova realizzazione e per gli scavi dei cavidotti (opera di tipo lineare), i punti di prelievo saranno distanti tra loro circa 500 m; per ogni saggio, verranno prelevati due campioni, rispettivamente alla profondità di 0,00 mt. e 1,00 mt. dal piano campagna;
- per la cabina di raccolta (opera di tipo puntuale), verranno prelevati due campioni alla profondità di 0,00 mt. e 0,50 mt. dal piano di campagna;
- per la SE di utenza (opera di tipo puntuale) si preventivano cinque punti di prelievo:
 - n. 2 campioni alla profondità di 0,00 mt. e 1,00 mt. dal piano campagna;
 - per la fondazione del trasformatore, n. 3 campioni alla profondità di 0,00 mt. - 1,5 mt. - 3,00 mt. dal piano di campagna.

Le procedure di caratterizzazione sono quelle previste dall'allegato 4 del DPR 120/2017 con il set analitico previsto dalla tabella 4.1. I risultati delle analisi sui campioni sono confrontati con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica.

CONSIDERATO che relativamente alla mancanza di monitoraggio preventivo sull'avifauna:

- Il Proponente nelle osservazioni sottolinea: *“Non si comprende perché, nel caso di specie, il progetto delle opere proposte possa essere valutato negativamente sulla base di documentazione che:*
 - *non rientra tra quella obbligatoria;*
 - *non è stata richiesta dall'autorità competente, che pure ha inviato una richiesta di integrazione documentale con nota prot. DVA U.0006200.14-03-2018.”.*

VALUTATO che:

- nella perimetrazione dell'IBA 126 "Monti della Daunia" questa risulta totalmente inglobata all'interno della perimetrazione area SIC "Monte Cornacchia e Bosco di Faeto" (SIC). In considerazione di questo, il Proponente avrebbe dovuto presentare una checklist degli uccelli presenti o potenzialmente presenti nel SIC con indicazione su status e trend (rif. Revisione di Brichetti e Fracasso (2003, 2004,

2006 e 2007) in cui si indica un elenco che testimonia la ricchezza faunistica con ben 135 specie segnalate per l'area). Si sottolinea pertanto che le specie di uccelli che nel SIC trovano habitat potenzialmente idonei alla riproduzione sono numerose, data la alta variabilità di habitat idonei al loro ciclo biologico (sosta, alimentazione, nidificazione). Inoltre alcune rotte migratorie o punti di "passo" dell'avifauna si svolgono lungo i torrenti Lavello e Sannoro (affluenti in sinistra orografica del Torrente Cervaro), linee di cerniera ecologica che connettono le limitofe aree SIC con il più importante corridoio ecologico del Cervaro. Andavano quindi considerati i potenziali impatti irreversibili sulla avifauna stanziale e migratoria. Per quanto riguarda la teriofauna questa è prevalentemente composta da due specie *Lutra lutra* e *Rhinolophus ferrumequinum*. Inoltre, la lontra (*Lutra lutra*) risulta di particolare interesse conservazionistico essendo prossima alla minaccia, così come il Chiroterro *Rhinolophus ferrumequinum* che assieme ad altre specie di questo gruppo faunistico sono un obiettivo di conservazione importante in ambito UE;

- il Proponente avrebbe dovuto proporre uno studio sulla componente dell'avifauna e teriofauna, secondo l'approccio BACI (Before After Control Impact), seguendo scrupolosamente le linee guida contenute nel documento "Protocollo di Monitoraggio dell'avifauna dell'Osservatorio Nazionale su Eolico e Fauna" (ISPRA, ANEV, LEGAMBIENTE). Su tali basi il Proponente avrebbe dovuto porre in essere tutte le eventuali mitigazioni, da riportare nel progetto di monitoraggio. Inoltre la mancanza di rilievi puntuali, malgrado le valutazioni effettuate dallo stesso Proponente, evidenziano come l'impianto possa avere notevoli impatti sull'avifauna in relazione alla localizzazione dell'impianto, alla dimensione degli aereogeneratori ed all'interdistanza fra di essi.

CONSIDERATO che relativamente alle istanze dei comuni di Troia e Orsara da considerarsi unico progetto:

- il Proponente nelle osservazioni riporta: *"Orbene, in applicazione dei criteri recati dalla delibera e sulla base delle risultanze dello "anagrafe F.E.R. georeferenziato disponibile sul S.I.T. Puglia", non si comprendono le ragioni per le quali gli impatti se del caso indotti dal progetto dovrebbero essere valutati cumulativamente con quelli sempre se del caso indotti dai progetti di Orsara e Troia che, allo stato attuale, non sono nemmeno "provvisi anche solo di titolo di compatibilità ambientale (esclusione da V.I.A. o parere favorevole di V.I.A.)". I progetti sono "serviti" da tre cavidotti distinti, tre trasformatori di distinti in Stazione Utente con tre misure distinte ed un unico Stallo AT di Consegna indicato da TERNA (cosa che avviene nella normalità dei casi cosiddette connessioni a GRAPPOLO). Mai in nessun elaborato progettuale si è mostrato o parlato di unico cavidotto tra i tre progetti. L'unica cosa che condividerebbero è il tragitto, ma ogni linea di vettoriamento tra la generazione e l'immissione in rete è univocamente identificabile ed attribuibile al singolo progetto.*
- *in ogni caso, la Società, in spirito di leale e fattiva collaborazione, in data 12.4.2018 ha inteso, comunque, farsi carico dello specifico profilo aggiornando l'All. 5 allo SIA "Impatti cumulati e Impatto visivo Rev. 1" con l'aggiunta dei progetti di Troia e Orsara di Puglia".*

CONSIDERATO che per quanto attiene le terre e rocce da scavo il Proponente dichiara che attenderà gli esiti della caratterizzazione ambientale al fine di poter considerare, definitivamente, il materiale di risulta quale non contaminato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché definire le migliori operazioni di normale pratica industriale finalizzate al miglioramento delle caratteristiche merceologiche, prestazionali e tecniche dei materiali da scavo per il loro utilizzo.

CONSIDERATO E VALUTATO che

- il progetto in argomento andrebbe ad aggiungersi ad altri circa 300 aereogeneratori di grossa taglia esistenti, più gli ulteriori parchi eolici già autorizzati, generando nel complesso un impatto visivo di certo non trascurabile soprattutto nel tratto di strada della SP125, a partire dal M.te Priano fino a Castelluccio Valmaggiore e nel tratto di strada panoramica SS90, in loc. Monte Calvello. Inoltre la

mappa di intervisibilità relativa all'insieme degli aerogeneratori di tutti gli impianti eolici ricadenti nell'area vasta di indagine fornisce una rappresentazione decisamente in eccesso degli impianti all'interno della AVI.

- l'impianto in progetto si inserisce in un contesto caratterizzato dalla presenza di strade panoramiche o a valenza paesaggistica, cartografate dal PPTR puglia nell'ambito degli UCP Componenti percettive. Dall'analisi si evince inoltre la significatività dell'impatto visivo rispetto alle strade oggetto di analisi ed i relativi tratti da cui si ha la percezione dell'impianto in progetto. Il Proponente nel considerare l'impatto cumulativo degli impianti eolici in questione avrebbe dovuto considerare, in base alla D.G.R. n. 2122 del 23 ottobre 2012, gli impatti cumulativi sulla sicurezza e salute umana, *“oltre alla valutazione degli impatti su suolo e sottosuolo, per quanto riguarda geomorfologia ed idrologia, sia con riferimento al parco di progetto che in termini cumulativi”*;
- Si conferma inoltre che le due istanze per impianti eolici ubicati in agro di Troia e Orsara come sottoevidenziato e dichiarato fanno capo allo stesso Proponente *“Il proponente è titolare di due altre iniziative di sviluppo eolico in agro di Orsara di Puglia e Troia. Tali impianti sono costituiti da:*
 - *Impianto OR: n. 7 WTGs , della stessa tipologia di quelle relative all'impianto di progetto (BOVINO) ubicate in agro di Orsara di Puglia con soluzione di connessione alla RTN 150/380kV di Troia;*
 - *Impianto TR n. 6 WTGs , della stessa tipologia di quelle relative all'impianto di progetto (BOVINO) ubicate in agro di Troia con soluzione di connessione alla RTN 150/380kV di Troia”*.

Si ribadisce quindi quanto, peraltro, ampiamente rappresentato dal MIBACT-DG Archeologia, Belle Arti e Paesaggio nella sua nota prot. n. 2804 del 30 gennaio 2018 a cui si rinvia, ovvero che le citate proposte progettuali sarebbero da considerarsi come un'unica proposta progettuale insieme a quella di Bovino; lo stesso cavidotto non può essere oggetto di tre istruttorie separate di VIA, una statale e due provinciali, e che la localizzazione degli aerogeneratori in tre Comuni differenti non costituisce valido motivo per frazionare le tre istruttorie.

CONSIDERATE le distanze tra WTG: 2-3; 4-5; 5-6:

- *Il layout di impianto è dato da n. 8 macchine disposte in linea, lungo la direttrice E-O (70°-270°), quindi perpendicolarmente alla direzione del vento prevalente. Le distanze tra le macchine A2-A3/ A4-A5/ A5-A6, disposte perpendicolarmente all'allineamento NO-N, risultano sempre soddisfatte. Il Proponente sottolinea anche che omette la verifica delle interdistanze delle macchine disposte lungo l'allineamento NO-N in quanto nessun aerogeneratore è disposto lungo la direzione del vento prevalente.*

VERIFICATO che:

- nella direzione perpendicolare a quella del vento, la distanza minima pari a 4 volte il diametro fra gli aerogeneratori 2-3; 4-5; 5-6 è inferiore a m 600 e risulta quindi rispettata. Ai fini di tale verifica, in considerazione della presenza di parchi eolici presenti o autorizzati nella zona (codice regionale QLM5ZB7), questa distanza andava verificata nei confronti di aerogeneratori presenti.

CONSIDERATO E VALUTATO che in merito al piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo trasmesso in allegato alla documentazione, lo stesso difetta di:

- a. *formulazione dei volumi e quantità delle terre e rocce da scavo che prenda in considerazione anche i volumi e la quantità provenienti dalla realizzazione delle perforazioni orizzontali controllate e quelli derivanti dalle perforazione per la realizzazione dei pali di fondazione;*

ID VIP 3798 – PT - Parco eolico onshore denominato "Bovino" sito nel territorio comunale di Bovino (FG) in località Serrone e infrastrutture connesse nei territori del Comune di Orsara di Puglia (FG) e del Comune di Troia (FG) della potenza pari a 33,6 MW - osservazioni Proponente ai sensi dell'art. 10-bis della L.241/1990 – Proponente: Renvico Italy S.r.l.

- b. *descrizione dettagliata dei fluidi utilizzati per la trivellazione orizzontale in roccia e per le perforazioni per la realizzazione dei pali di fondazione e le modalità di caratterizzazione dei terreni e del successivo avvio a recupero e/o a smaltimento;*
- c. *definizione del numero complessivi dei punti di indagine ed eventuale variazione del numero di campioni in base alle profondità degli scavi e in base alla variazione della litologia ed in relazione all'eventuale presenza di falda idrica;*
- d. *indicazione degli eventuali analitici da integrare rispetto al set analitico minimale riportato nella Tabella 4.1 dell'Allegato 4 del D.P.R. 120/2017 in relazione attività antropiche pregresse o attività limitrofe impattanti di cui tener conto;*

Inoltre, si evidenzia come il rimando del Proponente alla definizione delle “migliori operazioni di normale pratica industriale finalizzate al miglioramento delle caratteristiche merceologiche, prestazionali e tecniche dei materiali da scavo per il loro utilizzo” non è applicabile alle terre e rocce da scavo escluse dal campo di applicazione dei rifiuti, ma riguarda esclusivamente il trattamento del materiale inteso come “sottoprodotto”.

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere,

La Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

ESPRIME

parere negativo riguardo alla compatibilità ambientale del Parco eolico onshore denominato "Bovino" sito nel territorio comunale di Bovino (FG) in località Serrone e infrastrutture connesse nei territori del Comune di Orsara di Puglia (FG) e del Comune di Troia (FG) della potenza pari a 33,6 MW.

Il Presidente della Commissione VIA e VAS

Cons. Massimiliano Atelli